

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2017, n. 3

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia

(b.u. 16 giugno 2017, n. 24, straord. n. 2)

INDICE

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 2 - Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 3 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 5 - Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 6 - Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 7 - Integrazioni dell'articolo 31 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 9 - Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 10 - Integrazione dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 12 - Integrazione dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 14 - Integrazione dell'articolo 51 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 16 - Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 60 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 62 della legge provinciale per il governo del territorio 2015

Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio

definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale tiene conto della rideterminazione nella definizione dei criteri di riparto prevista dall'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, relativi ai comuni per il cui territorio è stata esclusa la ricalibratura del DMV. Questo comma si applica anche quando la ricalibratura del DMV ha carattere sperimentale."

Art. 58

*Modificazione dell'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici)
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. Nel comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "Fino al 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017".

Art. 59

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8
(legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*

1. Nel comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "di strutture alpinistiche" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture alpinistiche previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Art. 60

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 le parole: "di strutture alpinistiche" sono sostituite dalle seguenti: "delle strutture alpinistiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)".

Art. 61

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993, dopo le parole: "esclusivamente i tracciati alpini" sono inserite le seguenti: "riconosciuti d'interesse escursionistico e alpinistico dalla Provincia e".

Art. 62

*Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
(legge provinciale sugli impianti a fune 1987)*

1. Nella lettera d) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987 le parole: "previste dalla legge provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale".

Art. 63

*Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19
(legge provinciale sui campeggi 2012)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "la comunità" sono sostituite dalle seguenti: "il comune"; le parole: "sistemi di allacciamento